

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2700

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISTONE, DEIANA, ANNUNZIATA, BELLILLO, BOATO, BUEMI, BULGARELLI, BURTONE, CARBONELLA, CENTO, CEREMIGNA, ARMANDO COSSUTTA, MAURA COSSUTTA, CUSUMANO, TITTI DE SIMONE, DILIBERTO, FIORONI, FRIGATO, LETTIERI, SANTINO ADAMO LODDO, MARCORA, NESI, PECORARO SCANIO, PISICCHIO, RIZZO, ROCCHI, SGOBIO, VENDOLA, VERNETTI, ZANELLA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazi-fascisti, rinvenuti nel 1994 a Palazzo Cesi

Presentata il 2 maggio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La II Commissione (Giustizia) della Camera dei deputati, il 19 gennaio 2001, nel corso della XIII legislatura, ha deliberato un'indagine conoscitiva sull'archiviazione di 695 fascicoli, contenenti denunce di crimini nazi-fascisti commessi nel corso della seconda guerra mondiale riguardanti circa 15 mila vittime.

L'indagine è nata dall'esigenza di verificare le cause di archiviazione di tali fascicoli (rinvenuti nel 1994) e che risultano essere anomale in ragione sia del contenuto (il materiale è composto da denunce e atti di indagine di organi di polizia italiani e di commissioni di inchiesta anglo-americane sui crimini di guerra) sia delle modalità della loro conservazione (furono, infatti, ritrovati in un armadio, con le porte sigillate, situato in uno stanzone, chiuso da un cancello di ferro, a Palazzo Cesi, sede della Procura generale

militare, anziché nell'archivio degli atti dei tribunali di guerra soppressi e del Tribunale speciale per la difesa dello Stato).

In ciascuna delle pratiche è impressa la dicitura « provvisoria archiviazione », facendo riferimento ad un istituto giuridico che risulta inesistente, indicazione che comunque è stata apposta su iniziativa della Procura generale militare presso il Tribunale supremo militare, organo giudiziario soppresso nel 1981, le cui funzioni sono passate alla Procura generale militare presso la Corte di cassazione.

Una tale procedura ha fatto pensare che i documenti siano stati occultati, piuttosto che archiviati, e ha indotto il Consiglio della magistratura militare a deliberare, in data 7 maggio 1996, un'indagine conoscitiva per stabilire « le dimensioni, le cause e le modalità della provvisoria archiviazione e del trattenimento nell'ambito della Procura generale militare presso il

Tribunale supremo militare di procedimenti per crimini di guerra ». L'indagine si è conclusa con la deliberazione di una relazione conclusiva.

Nonostante l'obiettivo dell'indagine fosse strettamente connesso ai compiti istituzionali del Consiglio della magistratura militare, per cui si trattava in primo luogo di verificare se vi fossero responsabilità di magistrati militari ancora in vita nell'occultamento dei fascicoli in questione, sono emersi dei fatti di estrema importanza per la ricostruzione storica della vicenda.

I gravi sospetti che la relazione suscita circa una presunta volontà politica diretta ad occultare i fascicoli sulle stragi nazifasciste e la ricerca della verità da parte delle associazioni dei partigiani, dei parenti delle vittime di tali stragi, dei comuni che ne sono stati tragici teatri e del Comitato per la verità e giustizia, hanno indotto quindi la Commissione Giustizia della Camera dei deputati a deliberare un'indagine conoscitiva su questa vicenda.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva è stato predisposto un programma di audizioni che ha tenuto conto della indagine svolta dal Consiglio della magistratura militare ed in particolare dalla procura militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Roma (dalla cui richiesta dei documenti necessari per il processo Priebke è scaturito il ritrovamento dei fascicoli nascosti). La Commissione, avendo avuto poco tempo a disposizione, non ha potuto ascoltare tutti coloro che avrebbero potuto portare ulteriori dati di conoscenza per fare piena luce sull'oscura questione della « ragion di Stato », in nome della quale sarebbe stato di fatto interrotto il regolare corso della giustizia.

Dalle audizioni effettuate e dal materiale raccolto nel corso della indagine conoscitiva, in primo luogo, risulta evidente la responsabilità della magistratura militare e, in particolare, dei procuratori generali militari che si sono succeduti dal 1945 al 1974.

L'illegalità ha avuto inizio dal primo dopoguerra, quando, anziché trasmettere i fascicoli alle procure militari competenti

per territorio, si è preferito accentrarli presso un organo, quale la Procura generale militare presso il Tribunale supremo militare, che non aveva competenze al riguardo, non avendo alcuna competenza e responsabilità di indagine e di esercizio dell'azione penale.

In particolare, è emerso che nel periodo febbraio-giugno 1945 il Governo italiano aveva preventivato di effettuare un'azione di ricerca dei colpevoli con il sostegno dei Paesi alleati.

Solo nel 1945, comunque, si sono delineate le linee politiche da seguire nei confronti dei criminali di guerra da parte degli alleati: si decise che, per quanto riguardava i gradi più alti (i generali tedeschi), fossero gli inglesi ad occuparsi delle loro condanne in tribunale, ritenendo che l'Italia non avesse le risorse tecniche necessarie né — ed è questa la motivazione più interessante — l'energia per portare avanti un simile processo.

L'idea era che gli inglesi, avendo acquisito prove sufficienti riguardo ad atteggiamenti terroristici dei tedeschi nei confronti della popolazione civile, avrebbero dovuto « patrocinare » un processo unico contro i comandanti di armata, di corpo e di divisione, una vera e propria « Norimberga italiana ». Gli italiani, invece, avrebbero dovuto celebrare i processi per i responsabili dal grado di colonnello in giù.

Da questa decisione di ricondurre i crimini sotto la competenza degli alleati o sotto quella dell'Italia, a seconda dell'importanza di grado dei responsabili, emerge una nuova elaborazione concettuale circa la natura dei crimini commessi durante la guerra, almeno di quelli commessi in territorio italiano: gli alleati hanno giudicato alcuni reati « localizzabili », e quindi di competenza delle giurisdizioni nazionali, e altri, invece, « non localizzabili », di cui si sarebbero dovuti prendere carico i tribunali internazionali.

Questa particolare classificazione dei crimini di guerra e la conseguente suddivisione dei compiti tra l'Italia e i Paesi alleati nell'ambito dello svolgimento dei processi ribadiscono la necessità di una dettagliata analisi in sede storica e politica

dell'intera vicenda, con una particolare attenzione per le dinamiche relazionali intercorse tra gli Stati protagonisti.

La politica dei « blocchi contrapposti », funzionale alla strategia della guerra fredda, inaugurata nel marzo del 1947, spiega perché gli alleati abbiano abbandonato l'idea di una « Norimberga italiana ». Si doveva preservare la Germania, poiché, seppur diviso, lo Stato tedesco era diventato un tassello decisivo nel mosaico internazionale, dovendo assumere un ruolo difensivo antisovietico.

Agli Stati Uniti e all'Inghilterra non conveniva insistere sul tema dei crimini di guerra tedeschi, perché era indispensabile avere una Germania forte sul piano internazionale, con un esercito efficiente da contrapporre al blocco orientale. In quest'ottica devono essere valutate le conversioni della pena di morte in ergastolo delle quali hanno beneficiato molti generali tedeschi.

Nel 1994, con il ritrovamento del cosiddetto « armadio della vergogna » si è provveduto a dissolvere l'archivio, perché esso non doveva trovarsi in quel luogo e, in ogni caso, avrebbe dovuto essere distribuito quarant'anni prima alle procure militari.

I fascicoli sono stati poi distribuiti in varie procure, secondo il criterio della competenza territoriale: sinora tale trasmissione ha determinato tre condanne all'ergastolo per tre stragi molto gravi (due sono del tribunale di Torino e una del tribunale di Verona). Tutti e tre i condannati sono considerati in contumacia (due sono in Germania e uno è in Canada), per cui è stata richiesta, ma non ancora ottenuta, l'extradizione. Un altro processo è ancora in fase istruttoria ed è forse quello più rilevante: si tratta del processo relativo alla strage di Sant'Anna di Stazzema, che ha visto coinvolti più di cinquecento civili, oltre cento dei quali bambini.

Ovviamente il tempo trascorso rende molto difficili le verifiche, ma la magistratura militare ha svolto in modo ineccepibile il suo lavoro dopo la scoperta dei fascicoli.

In realtà, da nessun documento risulta che vi sia stata una volontà diretta e manifesta, da parte dei magistrati militari, di insabbiare i fascicoli relativi ai crimini di guerra. Tuttavia, la costante violazione della legge nella forma della mancata trasmissione dei suddetti fascicoli alle procure, perpetrata da tre diversi soggetti (i tre procuratori generali militari), non può non fare pensare ad un disegno unitario volto ad impedire l'allestimento dei processi sui crimini di guerra.

È probabile che i magistrati siano stati in realtà uno strumento in mano ai politici e, in particolare, al Governo. A tale proposito giova ricordare che sino alla riforma del 1981 la magistratura militare non godeva dell'indipendenza, della terzietà e dell'imparzialità proprie della magistratura ordinaria e delle magistrature speciali.

Purtroppo la prescrizione dei reati, nei casi in cui opera la dispersione durante gli anni delle fonti di prova, il decesso degli autori o l'impossibilità del loro riconoscimento sono tutti fattori che rischiano di lasciare impunte stragi naziste come, ad esempio, quelle di Cefalonia, di Fossali e di Sant'Anna di Stazzema.

Vi è un debito morale di giustizia postuma, nei confronti delle migliaia di vittime delle stragi di guerra, che oggi le istituzioni devono pagare, assicurando loro giustizia e tenendo vivo il ricordo di quanti si sono sacrificati per il bene della Patria e delle inermi vittime delle raccapriccianti e vigliacche rappresaglie condotte, con ferocia inaudita, dalle forze naziste alleate della dittatura fascista.

Accanto alle stragi dei civili vi sono poi gli eccidi dei soldati italiani e dei partigiani. Non si può non ricordare la strage di Cefalonia, nella quale 6.500 soldati italiani sono stati massacrati dalle truppe tedesche.

La presente proposta di legge muove, quindi, dall'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Giustizia e reca, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che dovrà verificare: a) se vi sia stato un occultamento negli

anni dal 1944 al 1994 dei fascicoli rinvenuti a Palazzo Cesi; *b*) se vi siano state responsabilità storiche, politiche e giuridiche; *c*) se vi siano stati condizionamenti nell'azione della magistratura militare; *d*) se le procure militari competenti per i luoghi dove si svolsero i fatti, avrebbero potuto individuare e perseguire i responsabili dei crimini scoperti, qualora fossero stati loro trasmessi per tempo i fascicoli.

Al termine dei lavori della Commissione, i materiali raccolti e le conclusioni della Commissione stessa potranno essere

oggetto di una esauriente ricostruzione storica del fenomeno. Sarà quindi indispensabile che agli storici italiani e stranieri sia messa a disposizione la documentazione custodita negli archivi italiani (della Presidenza della Repubblica, dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, della giustizia, dell'Arma dei carabinieri, della Procura generale militare), in quanto il lavoro di ricostruzione storica di quel periodo è stato finora affidato alla possibilità di consultare archivi stranieri (in particolare inglesi e americani).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, con il compito di svolgere un'indagine circa l'archiviazione di 695 fascicoli contenenti denunce di crimini nazi-fascisti, commessi nel corso della seconda guerra mondiale e riguardanti circa 15 mila vittime.

ART. 2.

1. La Commissione ha il compito di indagare per accertare:

a) se vi sia stato un occultamento negli anni dal 1944 al 1994 dei fascicoli rinvenuti a Palazzo Cesi, sede della Procura generale militare;

b) se vi siano state responsabilità storiche, politiche e giuridiche nell'occultamento dei fascicoli;

c) se vi siano stati condizionamenti nell'azione della magistratura militare in merito all'occultamento dei fascicoli;

d) se le procure militari competenti per i luoghi dove si svolsero i fatti, avrebbero potuto individuare e perseguire i responsabili dei crimini scoperti, qualora fossero stati loro trasmessi per tempo i fascicoli.

ART. 3.

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente, in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.

2. Con la stessa modalità di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni che

si rendano necessarie in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare dei membri della Commissione.

3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vice presidenti e due segretari.

4. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla data della sua costituzione e presenta ai Presidenti delle Camere una relazione sulle risultanze delle indagini svolte.

ART. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.

3. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa, prima dell'inizio dei lavori, a maggioranza dei due terzi dei componenti. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. La Commissione può altresì avvalersi di collaborazioni specializzate ed in particolare del contributo di storici e di studiosi.

6. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse sono pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.

7. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 6, i membri della Commissione, i funzionari addetti all'ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti

medesimi ed i documenti acquisiti. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al presente comma è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 5.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,26



14PDL0029170